

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 573/07 REG.DEC.

N 3147 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO: 2004

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3147 del 2004 proposto dal sig. Angelo Di Biagio, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Tonachella e dall'avv. Mauro Mattucci e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, viale Villa Grazioli n.5

contro

la Regione Lazio, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Salis ed elettivamente domiciliata in Roma, via M.Colonna n.27

per l'annullamento / riforma

della sentenza 7 febbraio 2003 n. 1644 del TAR del Lazio- Roma-Sezione
Prima/ter

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese,

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Giancarlo Giambartolomei;

Uditi gli avvocati Tonachella e Salis;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO E DIRITTO

1.- Premesso, di essere stato inquadrato nei ruoli regionali quale dipendente di un consorzio di bonifica montana, il sig. Angelo Di Biagio propone gravame avverso la decisione (7 febbraio 2003 n. 1644) con la quale il Tar Lazio, Roma-sez. prima ter, ha ritenuto fondata “nei termini indicati in motivazione” la pretesa patrimoniale dallo stesso fatta valere (unitamente ad altri consorti che non risulta abbiano proposto appello).

La decisione in primo grado ha riconosciuto il diritto del ricorrente, dalla data di inquadramento nei ruoli regionali (1° gennaio 1994), a vedersi conteggiare sullo stipendio l'importo della quattordicesima mensilità, prevista dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale dei consorzi (enti di provenienza), ma, nel contempo, ha statuito che l'importo della suddetta mensilità dovesse risultare “incluso nell'ammontare retributivo quale valore differenziale da riassorbire con i futuri miglioramenti contrattuali”.

L'art. 3 della l.r Lazio n. 23 del 25 giugno 1996 non legittimerebbe la deduzione disposta dal Giudice in violazione del generale principio del divieto della “reformatio in pejus” e dell'art. 15 co.2 della l. regionale n. 4 del 1984, norma che prevederebbe la riassorbibilità con i futuri miglioramenti contrattuali solo per “l'ulteriore eventuale eccedenza”.

Con memoria deposita in data 31 ottobre 2006, alla quale ha controdedotto l'appellante con propri scritti difensivi, la costituita regione Lazio ha reso le

medesime conclusioni cui è pervenuta la decisione n.1644 del 2003.

2.-La pretesa è priva di giuridica consistenza.

2.-1.-L'art. 3 della l.r. n.23 del 1996, del quale il ricorrente lamenta la non corretta applicazione, si articola in più statuizioni da analizzare partitamente al fine di una loro interpretazione conforme alla loro lettera ed alla loro ratio.

Per il primo comma, gli ex dipendenti dei disciolti consorzi di bonifica devono essere inquadrati nei ruoli regionali avendo a riferimento lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1993 ai sensi del C.N.N.L., in vigore dal 1° gennaio 1990.

Conseguentemente, la 13° e la 14° mensilità, introdotta quest'ultima dal soprarichiamato C.N.N.L. del 1990, contribuiscono alla composizione della posizione economica di inquadramento in quanto parte dello stipendio annuale (di ciò non è fatta questione nel giudizio in appello).

Il diritto a conservare il trattamento economico già percepito trova la sua regolamentazione nel secondo comma.

Non concorrono a formare i due trattamenti (quello di provenienza e quello iniziale di inquadramento nei ruoli regionali in una determinata qualifica o livello) da porre a raffronto gli assegni non fissi, collegati a fattori variabili nell'ambito del rapporto (quali gli assegni familiari e l'indennità integrativa speciale).

Ove, dopo la sottrazione dei sopradetti emolumenti a carattere variabile e non continuativo, sia dato riscontrare maggiore l'importo del trattamento economico di provenienza, deve essere attribuito un assegno ad personam solo in parte non

riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Per l'esattezza, secondo la lettera della norma, non è riassorbibile "la differenza derivante dagli aumenti biennali maturati" da conservare "quale retribuzione individuale di anzianità".

Quale la motivazione addotta nella determinazione dirigenziale impugnata in primo grado ed il cui difetto sarebbe stato l'oggetto di una censura non esaminata nella sentenza gravata, l'interpretazione data dal ricorrente, che ha a riferimento un (non del tutto comprensibile) "eventuale ulteriore valore retributivo differenziale" si pone in contrasto, sia con la letterale formulazione della norma, sia con il suo contenuto.

E'immanente alle disposizioni in esame una logica di "omogeneizzazione" del trattamento economico dei dipendenti dei soppressi consorzi con quello ordinario dei dipendenti regionali (in tal senso, correttamente, si esprime il giudice di primo grado nella decisione 11 luglio 2001 n. 6364, richiamata nella decisione n. 1644 del 2003 impugnata).

Per la medesima ragione non è invocabile il generale divieto nel pubblico impiego della *reformatio in pejus*.

L'istituto dell'assegno *ad personam* ha lo scopo di assicurare un trattamento economico di pari importo all'atto del passaggio da un Ente ad un altro, o da un ruolo ad un altro dello medesimo Ente, ma non può comportare la conservazione a tempo indefinito di uno stipendio maggiore di quello spettante, essendo la riassorbibilità carattere naturale e necessario di tale assegno.

Diversamente, si creerebbero situazioni non eque e di disparità di trattamento

economico tra dipendenti che prestano servizio presso il medesimo Ente ed hanno la medesima qualifica ed anzianità.

3.-Per quanto considerato è dedotto, il ricorso in appello deve essere respinto.

Ragioni d'equità inducono a compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, **RESPINGE** il ricorso in appello n.3147.

Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 14 novembre 2006 , con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante	Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere
Giancarlo Giambartolomei	Consigliere, est.

L'ESTENSORE

f.to Giancarlo Giambartolomei

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12 febbraio 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale